

*IL COMMERCIALISTA VENETO* n. 159 - MAGGIO / GIUGNO 2004



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# INSERTO 1

## I CONFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SOCIETARIA E DELLA RIFORMA DEL TUIR

ROBERTO BORTOLIN  
Ordine di Pordenone



# I CONFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SOCIETARIA E DELLA RIFORMA DEL TUIR

ROBERTO BORTOLIN  
Ordine di Pordenone

## 1 I CONFERIMENTI SECONDO LA RIFORMA SOCIETARIA (D.Lgs. n. 6/2003)

### A) Il conferimento nella costituzione della Società di Capitali

#### **In comune – (artt. 2342 – 2464):**

I conferimenti devono essere eseguiti in denaro, (se nell'Atto Costitutivo non è diversamente stabilito), di cui alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo versati presso una banca almeno per il 25% del loro ammontare e nel caso di costituzione con atto unilaterale per il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti devono venir osservate le disposizioni di cui agli artt. 2254 – 2255 e le azioni o quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate alla sottoscrizione.

*[Art. 2254 = trattamento del rischio di perimento per cause fortuite della cosa conferita:*

*se il conferimento è a titolo di proprietà, allora il rischio di perdita della cosa è a carico della società conferitaria, per cui non ci sono ripercussioni in capo al socio,*

*se il conferimento è a titolo di godimento, allora il rischio di perdita della cosa è a carico del socio conferente, per cui questi perde la qualifica di socio, salva la sua facoltà di liberazione mediante denaro.]*

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora da effettuare devono essere eseguiti entro 90 gg.

#### **Per le Spa – (artt. 2342 – 2343):**

L'indirizzo adottato dal legislatore per le Spa è di identificare le entità conferibili con tutte quelle suscettibili di essere iscritte in bilancio, per cui l'esame delle varie tipologie di conferimento operate dai soci deve essere ricondotto alle modalità di iscrizione in bilancio delle poste attive.

- **Conferimento in denaro:** il 25% del versamento iniziale se è stabilito nella sua entità, potrebbe comportare una assegnazione delle azioni emesse in quantità non strettamente proporzionale al conferimento sottoscritto da ciascun socio, se l'atto costitutivo tanto prevede, purché l'ammontare complessivo dei conferimenti non sia mai inferiore all'ammontare del capitale sottoscritto.

Ne consegue che la somma da versarsi da parte di ciascun socio non è strettamente legata alla corrispondente quota di capitale sociale sottoscritta, bensì in base a quanto lo stesso deve versare secondo gli accordi determinati nell'atto costitutivo. Rimane invece immutato che la sommatoria dei singoli conferimenti non potrà mai, nella sua totalità, essere inferiore al capitale sociale sottoscritto.

- **Conferimento in natura:** deve essere allegata all'atto costitutivo una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale compe-

tente territorialmente, secondo l'ubicazione della sede sociale.

La relazione giurata deve contenere i seguenti elementi:

a.- la descrizione dei beni e/o dei crediti conferiti,

b.- l'attestazione che il valore dei beni conferiti non è inferiore a quello agli stessi attribuito nella determinazione del Capitale Sociale o nella quota del Capitale Sociale compreso il sovrapprezzo,

c.- i criteri adottati nella stima.

**La richiesta della perizia giurata mira ad evitare situazioni di sopravvalutazione dei conferimenti in natura rispetto a valori reali, per cui il valore massimo iscrivibile non può mai superare il valore stimato dei beni.**

Le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto devono venir successivamente controllate dagli amministratori (e non più anche dai sindaci) nel termine di 180 gg. dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (e non più dalla costituzione) mediante formale delibera dell'organo amministrativo.

Sino a quando i conferimenti in natura non sono stati controllati, le corrispondenti azioni non possono essere cedute e devono rimanere depositate presso la Sede Sociale.

#### **Revisione della stima:**

a.- Se risulta che il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre il 20% a quello per cui è stato effettuato il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il Capitale sociale, annullando le azioni scoperte (la decisione deve essere definita con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria in quanto la delibera dell'organo amministrativo, per la revisione del conferimento, non è, come tale, immediatamente esecutiva). Se invece il valore risulta pari ad un importo oscillante tra un valore superiore ed un valore corrispondente all'80% del periziato, allora le corrispondenti azioni verranno rese libere nei confronti del socio conferente.

Viene comunque ritenuto che nei conferimenti in natura di complessi di beni si possa procedere a delle compensazioni tra i valori singolarmente revisionati, in quanto importa la congruità del conferimento in sé. Resta inteso però che nella redazione del bilancio gli amministratori devono recepire i cespiti ed i beni conferiti in base ai valori revisionati.

In alternativa alla riduzione del Capitale sociale (valore revisionato inferiore all'80% del valore di conferimento), il socio conferente può integrare la differenza con versamento in denaro oppure recedere dalla società con la restituzione del bene conferito (se ancora possibile al momento del recesso). La possibilità di restituire il conferito risulta di impossibile attuazione soprattutto nel caso del conferimento di aziende in attività, ove dal momento del conferimento si sono instaurati e sviluppati rapporti con soggetti terzi certamente non più revocabili. Il minor valore, verificato ad un importo inferiore all'80% del valore di conferimento, non potrà che gravare, in questo specifico caso, solo e soltanto sul soggetto conferente ed in termini mo-

netari. Tanto in termini di verifica della valutazione del complesso aziendale al momento del conferimento.

La dottrina tende inoltre a sostenere una corresponsabilità del socio recedente anche per l'eventuale riduzione di valore subita dal complesso conferito relativamente alla gestione nel periodo post-conferimento, motivo per cui al socio recedente dovrebbe venir reso un importo tale che debba tener conto sia della riduzione di valore riguardante il conferimento, sia della quota parte della riduzione di valore imputabile al periodo successivo al conferimento (criterio dell'effettivo valore del bene al momento della restituzione).

**b.-** Se invece la revisione fa emergere un valore del conferimento compreso entro l'80% del periziato, allora nulla consegue in capo al socio conferente. La società dovrà invece apportare in contabilità le modifiche per la riduzione di valore conseguenti alla revisione della stima in perizia. Ciò non comporterà alcuna riduzione del Capitale Sociale, ma soltanto del valore dei beni o complesso di beni e dei crediti conferiti ed iscritti nello stato Patrimoniale, con conseguente iscrizione, a contropartita, di un importo pari alla riduzione del valore, tra i componenti negativi di reddito del Conto Economico. Anche nel caso, trattandosi di valutazione di poste patrimoniali, vale il criterio del minore tra il valore di perizia ed il valore di verifica della perizia, in ossequio al principio della prudenza. Nel caso inoltre non si verifica un'iscrizione di poste patrimoniali conseguente alla formazione e pagamento di un prezzo, come nell'acquisto, per cui il criterio della prudenza impone oltre alla stima del conferimento anche la sua verifica, che senz'altro risentirà immancabilmente del rapporto di forza tra le parti (dubbi in tal senso insorgono per quanto riguarda le società unipersonali).

Diverso risulta ancora il caso del conferimento di un complesso di beni in piena funzione, come nel caso di scorpori e conferimenti di rami d'azienda, nei quali si dovrà sempre procedere alla redazione di una perizia di stima da parte di un esperto, ma ci si trova di fronte a dei valori storici già assegnati ed iscritti in libri contabili (la cosiddetta "continuità nei valori" mutuata dalla terminologia fiscale), nonché già appostati in bilanci approvati, ragion per cui la successiva verifica ha nella sostanza un peso diverso, mentre dovrà essere sempre la perizia a dover accertare in prima battuta l'esistenza o sussistenza di certi componenti i patrimoni aziendali, nonché la congruità di loro precedenti valutazioni.

#### - Conferimenti in natura particolari:

- *Conferimento di beni in godimento*: la fattispecie non è ammessa nelle Spa;

- *Conferimento di beni goduti mediante un contratto di leasing*: anche tale fattispecie non è ammessa, in quanto sono suscettibili di conferimento tutti quei beni che possono costituire oggetto di una loro iscrizione nel bilancio della conferitaria. I beni concessi in locazione con un patto di vendita a termine devono, secondo quanto imposto dall'art. 2424, (Attivo - lett. B) essere iscritti allo Stato Patrimoniale della concedente e pertanto i beni concessi in leasing non possono trovare una contemporanea iscrizione nello Stato Patrimoniale della società finanziaria concedente e nello Stato Patrimoniale della conferitaria a seguito del conferimento da parte della locataria utilizzatrice del bene;

- *Conferimento di beni goduti in forza di un contratto di "sale & lease back"*: l'operazione in sé rientra nella fattispecie dei "contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine" per i quali, nell'intervallo temporale tra le due operazioni di segno opposto, si instaura tra gli stessi soggetti un contratto di locazione finanziaria, per cui, nella sostanza, il bene rimane sempre in possesso del venditore. Il combinato disposto dell'art. 2424 bis, comma 5 e dell'art. 2427, n. 6 ter, del c.c. indicano, da un lato, che tali beni devono essere iscritti allo Stato Patrimoniale del venditore (utilizzatore) e, dall'altro, che la società finanziaria acquirente deve distintamente indicare crediti e debiti per operazioni che comportano l'obbligo della rivendita a termine. Pertanto in tale caso dovendo il bene essere iscritto allo stato Patrimoniale dell'utilizzatore primo cedente, il conferimento risulta potenzialmente possibile, anche se il conferente non risulta allo stato proprietario, ma al termine del contratto. Il conferimento richiederà ovviamente il "consenso del concedente, attuale proprietario", per il trasferimento della posizione di vendi-

tore dal conferente alla conferitaria. In questo caso si tratta del conferimento del valore reale del bene al netto dei canoni residui e del riscatto finale, vale a dire della quota parte già riacquisita del bene in precedenza ceduto.

- *Conferimento di beni concessi in leasing*: è possibile. Il solo problema sta nella valutazione del conferimento da parte dell'esperto, che in pratica consiste nei residui canoni da riscuotere oltre al riscatto finale. Non si pongono invece problemi in merito alla valutazione corrente del bene, in quanto il valore della cessione finale è già stato stabilito nel contratto ceduto dalla conferente alla conferitaria.

- *Conferimento di diritti reali parziari*: ormai la giurisprudenza ha consolidato l'orientamento della conferibilità di diritti parziari su beni, quali l'usufrutto e la nuda proprietà.

- *Conferimento di azioni e quote di società di capitali*: (ipotesi 1.2.3.3.-) trattandosi di titoli (azioni) e diritti (quote) rappresentativi della partecipazione al capitale sociale di altra terza società e come tali sottoponibili a pegno e sequestro conservativo, costituiscono dei beni conferibili.

- *Conferimento di quote di società di persone*: (ipotesi 1.2.3.3.-) si tratta di una novità introdotta dal riformato diritto societario, che ha aggiunto il comma 2 all'art. 2361. Pertanto mediante tale tipo di conferimento la società (nel caso Spa) potrà partecipare ad una società di persone, assumendo nel contempo una responsabilità illimitata previa delibera dell'assemblea.

- *Conferimento di aziende compreso l'avviamento*: (ipotesi 1.2.3.2.-) l'azienda, quale complesso di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa, può essere oggetto di un conferimento in natura, anche per la parte costituita da denaro giacente in cassa e pertanto da sottoporre a preventiva stima dell'esperto. *Se i beni utilizzati dall'azienda conferita non sono totalmente in sua proprietà, allora la conferitaria potrà iscrivere nel suo attivo solo i beni in proprietà della conferita.* Nell'ipotesi che l'azienda non sia proprietaria di alcuno dei beni materiali utilizzati per l'esercizio dell'attività sua propria, allora l'unico bene che la conferitaria potrà iscrivere al suo attivo sarà costituito dall'"Avviamento", quale unico valore rappresentativo del conferimento. Il fatto che l'art. 2426, n. 6, disponga che l'avviamento può essere iscritto all'attivo solo se acquisito a titolo oneroso, non comporta alcun problema nel caso di conferimento, in quanto anche questi è costituito da un rapporto di corrispettività tra le parti (società e socio) rappresentata dalle azioni da emettere. Ovviamente sulle motivazioni, modalità e conseguenze dell'iscrizione della voce "Avviamento" in capo alla conferitaria si sono confrontati nel tempo l'indirizzo civile in senso strettamente codicistico e l'indirizzo fiscale, protestando quest'ultimo a far emergere e contrastare situazioni di elusività.

L'indirizzo fiscale non ha mai considerato l'Avviamento una posta autonoma, un bene come tale degno di una sua valutazione, bensì semplicemente una posta contabile utilizzata per pareggiare i valori storici di libro rappresentativi i componenti l'azienda conferita nel suo complesso ed il valore riconosciuto al socio conferente per il valore attuale dei beni conferiti nel compendio aziendale. Vale a dire che per l'indirizzo fiscale l'avviamento non è altro che la sottovoce mediante la quale si fanno emergere dei plusvalori latenti (differenza tra valori storici e correnti) e come tali tassabili perché fatti emergere.

L'indirizzo civilistico-societario dà invece una definizione all'avviamento solo e soltanto quando lo stesso rappresenti un bene strumentale immateriale e come tale ammortizzabile e capace di produrre un effetto positivo nell'attività economico-produttiva della conferitaria. L'esempio più appropriato in tal senso emerge quando venga conferita un'azienda che seppur costituita da un complesso di beni che nel tempo hanno acquisito singolarmente un valore rispetto al momento del loro acquisto, l'azienda in sé invece non esprime una capacità di produzione di un sovrareddito accettabile ed ancor di più sia legata strettamente alla capacità personale dell'imprenditore o di suoi dipendenti, ecc.. E' chiaro che i singoli beni manifestano delle plusvalenze latenti fiscalmente aggredibili se fatte emergere, ma si è ben lungi da ritenere l'azienda sia capace di produrre utilità

stimabili positivamente in capo alla conferitaria.

- *Conferimento di crediti verso la società*: la fattispecie non è ammissibile in fase di costituzione, in quanto prima di questa la società non esisteva. La fattispecie risulta invece ammessa dalla giurisprudenza nel caso di aumento del Capitale Sociale. E' da respingere tale ipotesi di conferimento anche qualora venga a mancare la pluralità dei soci, per cui i conferimenti sottoscritti e non ancora eseguiti devono essere effettuati entro 90 gg., anche se nel frattempo sono intervenuti rapporti comportanti uno stato di creditore del socio rimasto nei confronti della società. Ammettere un tale tipo di conferimento in simile situazione, vorrebbe dire riconoscere l'elusività del conferimento totale in caso di costituzione di società unipersonale.

#### Per le Spa – (art. 2342):

Nelle Spa non è consentito il conferimento di prestazioni d'opera e di servizi, neppure sotto forma di "Know-how improprio" (= capacità personali del socio imprenditore), sulla base del principio che le prestazioni d'opera e di servizi non sono iscrivibili all'Attivo dello Stato Patrimoniale. Non può costituire oggetto di iscrizione neppure il credito per prestazioni d'opera e di servizi, in quanto possono costituire oggetto di conferimento soltanto crediti aventi per oggetto denaro. Possono essere invece previste delle prestazioni accessorie al conferimento.

#### Per le Spa – (art. 2345):

Le prestazioni accessorie non costituiscono di per sé una forma possibile o alternativa di conferimento, bensì soltanto un qualcosa in più che può essere collegato al conferimento e che comunque senza questo non può sussistere.

L'art. 2345 precisa subito che non possono consistere in denaro ed ancora che l'atto costitutivo ne deve determinare il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso.

Si tratta pertanto di un "*contratto intuitus personae accessorio*" a quello societario, che non può sostituire il conferimento. La prestazione accessoria non può consistere nell'impegno assunto dal socio di prestare un finanziamento, in quanto si tratta di prestare denaro alla società. Consistono invece nell'impegno assunto dal socio di prestare alla società delle utilità diverse dal denaro, quali il "fare" o anche il "non fare" (es. non fare concorrenza alla società [non fare], oppure mettere a disposizione della società la conoscenza di un processo produttivo [fare]). Si tratta sempre comunque di una sorta di vincolo posto a carico dei titoli emessi a fronte dell'originario conferimento, ragion per cui *le azioni emesse comportanti prestazioni accessorie devono essere "nominative"*, nonché suscettibili di una eventuale cessione da parte del socio, solo previa autorizzazione dell'organo amministrativo. Il fatto che non consistano in conferimento d'opera o di servizi viene stabilito dalla stessa norma che ne stabilisce il compenso e la durata.

#### Disposizioni antielusive (art. 2343/bis):

L'art. 2343/bis mira a tutelare la società di fronte a particolari soggetti che hanno partecipato al conferimento iniziale. La norma è tesa ad evitare che attraverso "acquisti facili", gli amministratori mettano in atto delle restituzioni mascherate di conferimenti "*nei due anni successivi all'iscrizione della società*" (anche se conseguente a semplice trasformazione da società di persone), in particolare con acquisti di beni e di crediti nei confronti di soggetti promotori e fondatori, di soci e amministratori. L'acquisto deve consistere in un *importo superiore al 9% del Capitale Sociale* sottoscritto (anche se non interamente liberato), nel qual caso deve essere autorizzato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Le operazioni di tal tipo non sono di per sé vietate, bensì sottoposte ad un procedimento di accertamento della loro natura, consistenza e valore, come per i conferimenti in natura, mediante l'accompagnamento di una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale. Il valore di cessione non potrà essere inferiore al valore di stima indicato dall'esperto. L'assemblea potrà ammettere l'operazione se il valore dei beni e crediti da acquistarsi risulta essere congrua.

La natura dell'atto di acquisto, può consistere in qualsiasi impegno che vincoli la società all'acquisto (quindi anche un semplice preliminare),

seppur l'atto definitivo intervenga dopo il decorso dei due anni.

In merito alla procedura adottata per l'acquisto, (è il caso degli acquisti frazionati), la norma non aiuta ad approfondire la fattispecie, se non indirettamente nel senso che gli amministratori, nell'attuare l'operazione, devono sottoporla al preventivo parere dei soci.

#### Per le Srl – (artt. 2464 – 2465):

Le novità introdotte dalla riforma tendenti a differenziare la Srl dalla Spa consistono in:

**a.-** il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare globale del Capitale Sociale: il confronto tra capitale sociale e conferimenti va fatto solo in base ai loro valori globali e non particolari, anche perché in base a quanto previsto dall'art. 2468, comma 2, l'atto costitutivo potrebbe prevedere dei conferimenti dei soci non proporzionali alle partecipazioni al Capitale Sociale;

**b.-** normalmente il conferimento dev'essere effettuato in denaro, ma l'atto costitutivo può prevedere che i conferimenti vengano effettuati in elementi dell'attivo suscettibili di una valutazione economica e quindi contabilmente iscrivibili;

**c.-** il versamento iniziale del conferimento in denaro ed il sovrapprezzo possono essere sostituiti da una polizza fidejussoria o da una fideiussione bancaria di importo non inferiore al conferimento, creando una separazione tra sottoscrizione e modalità della sua esecuzione. Il conferimento non consiste in una garanzia di un terzo a favore del socio sottoscrittore, bensì in una copertura a fronte di un adempimento (il conferimento);

**d.-** è consentito il conferimento di prestazioni d'opera e di servizi mediante la prestazione di una garanzia fidejussoria per importo pari al valore assegnato a tali prestazioni. Inoltre la garanzia fidejussoria può venir sostituita da un deposito cauzionale in denaro.

- **Conferimento in denaro**: vengono riprodotte le stesse regole per la Spa, con la sola differenza in riferimento alla possibile non rispondenza tra conferimenti e quote di partecipazione, lasciando ai soci una separata regolamentazione dei rapporti al loro interno.

- **Conferimento in natura**: le fattispecie sono più ampie rispetto alla Spa, in quanto possono venir conferiti anche elementi non iscrivibili all'attivo patrimoniale, ma soltanto suscettibili di una loro valutazione, come le prestazioni d'opera e di servizi.

Pertanto sono conferibili tutti i beni strumentali materiali ed immateriali, i diritti reali ed i diritti di godimento su detti beni. Ciò che deve comunque sussistere in capo a tali forme di conferimento è una loro possibile valutazione economica.

*Sono comunque esclusi i conferimenti di beni per i quali il trasferimento è sottoposto a condizione sospensiva.*

\* *La stima dei conferimenti in natura*: il processo di stima risulta semplificato e depotenziato rispetto alle Spa per le seguenti ragioni, seppur i contenuti della relazione peritali rimangano immutati:

**a.-** manca il doppio controllo, in particolare il successivo entro 180 gg. da parte dell'organo amministrativo, per cui ove il valore dei beni conferiti risulti stimato per un importo inferiore all'80% del valore del conferimento, la società dovrà obbligatoriamente procedere alla riduzione proporzionale del Capitale Sociale, salva la facoltà del socio di integrare in contanti la differenza oppure recedere dalla società;

**b.-** la relazione giurata di stima da allegare all'atto costitutivo dev'essere redatta solo da parte di un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e non più da un esperto nominato dal Tribunale.

Restano invece le responsabilità a carico dell'estensore della perizia;

**c.-** non essendo previsto un secondo controllo, le quote possono liberamente circolare dopo il conferimento, non essendo stato posto il vincolo previsto dall'art. 2343, comma 3.

- **Conferimenti d'opera e servizi**: I conferimenti d'opera e di servizi, costituiti da un impegno ad adempiere in futuro, di per sé non potrebbero costituire materia atta al conferimento, ma la loro valutazione e conversione in una garanzia di pari importo, assicura la società su un conferimento di utilità future.

Si tratta di conferimenti in natura che al momento della sottoscrizione non possono comportare una immediata liberazione in capo alle

quote di pertinenza. Inoltre si tratta di conferimenti non realizzabili, come un bene, perché legati alla persona del conferente. Ciò determina conseguenti problemi nella circolazione delle quote.

La soluzione del legislatore della riforma, in una prospettiva di caratterizzazione personalistica della Srl, ha inteso, quando ne ricorrano le condizioni, caratterizzare il contributo del socio più per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che in base al valore oggettivo dei beni apportati. Mentre il valore dei beni conferiti costituisce una tutela dei diritti dei creditori, tale tipo di conferimento non dà di per sé nessuna garanzia ai creditori, da cui l'obbligo della copertura assicurativa, non solo in termini di ausilio nella quantificazione del valore del conferimento, ma anche a tutela del conferimento della futura prestazione che dovrà assistere la quota.

E' chiaro che in caso di successiva escussione della garanzia fidejussoria per mancato apporto della prestazione, il conferimento si tramuterà in contanti.

*Per il tipo di conferimenti in oggetto la norma non richiede la redazione della perizia di stima, in quanto la garanzia che assiste il conferimento provvede di per sé a valutare e trasformare lo stesso in contanti. (N.B. – Le recenti massime emanate dal Consiglio Notarile di Milano [n. 9] si sono però espresse in termini diversi sull'argomento, affermando la necessità della redazione della perizia di stima anche nel caso di conferimento d'opera).* Qualora per qualsiasi ragione la garanzia venisse meno (per scadenza del termine, per mancato rinnovo o per inefficacia) non si assisterebbe al venir meno del conferimento in quanto già inizialmente liberato dalla garanzia, bensì alla messa in mora del socio disciplinata dall'art. 2466.

#### **Disposizioni antielusive (art. 2465, comma 2):**

La norma è sempre tesa ad evitare un'elusione della disciplina dei conferimenti con ricorso ad una successiva vendita "di comodo" entro due anni con cessione beni dal socio alla società per un valore superiore al 10% del Capitale Sociale. L'obbiettivo è lo stesso perseguito dall'art. 2343/bis, ma in forma semplificata per:

- a.- il soggetto che dovrà redigere la perizia non dovrà più venir nominato dal Tribunale, come per il comma 1;
- b.- l'autorizzazione all'operazione da parte dei Soci non è obbligatoria, ma solo se prevista dall'atto costitutivo;
- c.- la relazione dell'esperto o della società di revisione non deve essere depositata presso la sede sociale nei 15 gg. che eventualmente dovessero precedere l'assemblea dei soci.

Resta invece in essere la responsabilità solidale tra organo amministrativo ed alienante di fronte alla società, ai soci ed ai terzi.

## **B) Il conferimento nell'aumento del Capitale Sociale**

### **In comune – (artt. 2438 – 2481):**

Per entrambi i tipi di società l'aumento può venir attuato solo se i precedenti conferimenti sono stati interamente eseguiti. Risulta differente solo la forma, in quanto nelle Spa sono le azioni a dover essere preventivamente liberate, mentre nelle Srl non viene citato un titolo in quanto non esistente, ma pur sempre si tratta di conferimenti. Le due forme societarie hanno inoltre in comune, con la riforma, la facoltà di delega attribuita dallo statuto (nelle Spa) e dall'Atto Costitutivo (nelle Srl) all'organo amministrativo di aumentare il Capitale Sociale entro modalità e termini stabiliti, con verbale della delibera da redigersi da parte di un notaio e da depositarsi per l'iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese.

### **Per le Spa – (artt. 2438 – 2439 - 2440):**

La disposizione non vieta la delibera di aumento, ma la mancata liberazione delle azioni precedentemente emesse costituisce causa ostativa per la sola esecuzione dell'aumento. Tanto vale sia per gli aumenti a titolo oneroso che per gli aumenti a titolo gratuito. Nel caso di precedente aumento in natura e per il quale non sia stata ancora eseguita la verifica di congruità del valore del bene conferito, non sussistono impedimenti per la delibera ed esecuzione di un nuovo aumento di capitale, in quanto il precedente conferimento del bene doveva essere contestuale all'aumento ed emissione delle azioni.

**-Aumento con conferimento in denaro:** al fine della liberazione delle

azioni, non è sufficiente il solo versamento della parte nominale dell'aumento, ma anche il sovrapprezzo stabilito per l'aumento. La mancata osservanza della norma non comporta l'annullamento dell'emissione delle nuove azioni, bensì comporterà in capo agli amministratori il risarcimento del danno arrecato ai nuovi soci, i quali hanno inconsapevolmente inteso partecipare ad una società che nella realtà dispone di un patrimonio inferiore. I nuovi soci pertanto, anche se sottoscrittori di azioni che non potevano venir emesse, sono e rimangono a tutti gli effetti azionisti della società, con tutti i diritti e doveri propri dell'azionista.

Anche se la norma non cita il caso dell'aumento di capitale in presenza di perdite, la dottrina si è già espressa sul caso considerando inammissibile la delibera ed esecuzione di aumento del Capitale Sociale in presenza di perdite non coperte, anche se la loro entità risulti inferiore al terzo dell'importo del capitale precedente. Ciò in quanto i nuovi soci sarebbero danneggiati dalle perdite pregresse non coperte dai vecchi soci, in particolare nella percezione degli utili, che non potrebbero venir distribuiti sino alla copertura delle precedenti perdite, attuandosi una sorta di trasferimento (delle vecchie perdite) anche ai suoi nuovi soci, i quali potrebbero venir anche chiamati ad effettuare dei versamenti per il ripianamento di vecchie perdite.

**Anche come per il conferimento iniziale l'importo da versare contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento è stato fissato nel 25% dell'aumento sottoscritto, con la sola differenza che il versamento può essere effettuato presso le casse sociali e non in un Istituto di Credito, in quanto la società è già dotata di una sua autonomia. Inoltre in caso di aumento del Capitale Sociale, deve essere versato integralmente con il 25% anche l'eventuale sovrapprezzo.**

**Il termine per la sottoscrizione (non per il versamento) deve essere obbligatoriamente indicato nella delibera di aumento e comunque non può essere inferiore a 30 gg. dal deposito della delibera (che dispone l'opzione) presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Giova ulteriormente ribadire che l'aumento del Capitale Sociale è normalmente inscindibile, nel senso che non sono di regola previste sottoscrizioni parziali, almeno che tanto non sia espressamente previsto nella delibera di aumento.**

**- Aumento con conferimento in natura:** vengono interamente riprese le disposizioni degli artt. 2342-2343. La perizia di stima dell'esperto, anche se per la tutela dei creditori svolge la stessa funzione, mentre *una sua carenza in sede di costituzione rende nullo l'atto costitutivo, in sede di aumento del capitale può soltanto cagionare l'annullabilità della delibera*, con l'effetto che la stessa potrebbe riacquisire valore anche se il parere dell'esperto fosse acquisito o integrato in un secondo momento in sostituzione della richiesta di annullabilità della delibera medesima. Comunque la perizia deve attestare che il valore dei beni conferiti non è inferiore all'importo dell'aumento del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo.

### **-Aumenti con particolari modalità:**

\* *Aumento con utilizzo di precedenti versamenti in c.to capitale:* le varie tipologie di versamenti effettuati dai soci sono "versamenti a titolo di finanziamento", "versamenti a fondo perduto" e "versamenti in conto capitale". Tralasciando i primi, i secondi normalmente vengono effettuati per il ripianamento di perdite di gestione e come tali non comportano una controprestazione per la società (emissione di azioni) oppure destinati a riserve, mentre gli ultimi costituiscono per la società degli aumenti a titolo oneroso e quindi da sottoporre a tutte le regole proprie di un futuro aumento di capitale, quale l'obbligo di versamento contestuale del 25% dell'aumento deliberato e sottoscritto. Chiaramente nei confronti dei soci che hanno già effettuato versamenti a titolo di futuro aumento, quanto già versato dovrà venir dedotto dai versamenti richiesti per l'aumento.

\* *Compensazione:* la giurisprudenza ha definitivamente ammesso, in sede di aumento del capitale sociale, la compensazione del credito che il socio vanta nei confronti della società con il debito dal medesimo assunto con la sottoscrizione dell'aumento, mentre la compensazione rimane vietata in sede di costituzione. Non sono invece ammessi versamenti artificiosi e preventivamente precostituiti al fine di aggirare la richiesta ai soci di aumenti in natura.

\* *Rinuncia del credito:* trattasi di fattispecie diversa dalla compen-

sazione con il credito. Infatti la rinuncia del socio ad un suo credito verso la società comporterà a favore di quest'ultima l'iscrizione a conto economico di una sopravvenienza attiva non imponibile e come tale di totale pertinenza della società senza obbligo all'aumento del capitale.

**Per le Srl – (artt. 2481 – 2481/bis):**

La novità introdotta nella riforma delle Srl sta nella procedura che l'atto costitutivo può prevedere nei casi di modifica del Capitale Sociale. Infatti l'atto costitutivo può stabilire che l'aumento del Capitale Sociale sia deliberato dall'organo amministrativo fissandone i limiti e le modalità.

Si tratta di una facoltà che avvicina, entro certi limiti, la Srl alla Spa (art. 2443).

Per le Srl sono i soci che possono stabilire nell'Atto Costitutivo le condizioni alle quali gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della facoltà loro conferita di aumentare il Capitale Sociale, in particolare per quanto riguarda l'entità dell'aumento ed i tempi. Pertanto i soci potrebbero attribuire all'organo amministrativo anche un'ampia discrezionalità, per esempio che l'aumento del capitale possa avvenire in natura, il che potrebbe comportare anche l'entrata di un nuovo socio nella compagine sociale con modifica della percentuale di partecipazione al capitale.

Per tali ragioni il tenore della norma fa intendere che la delibera, oltre all'imposto intervento del notaio verbalizzante ed al deposito ed iscrizione della medesima, debba essere presa sempre collegialmente.

Altra importante novità introdotta dalla riforma riguarda la previsione assegnata all'Atto Costitutivo di aumentare il capitale mediante l'offerta delle nuove quote a terzi. In tal caso, la norma consente al socio che non ha espresso il consenso favorevole alla decisione, o anche che si è semplicemente astenuto, di recedere dalla società.

I soci e gli amministratori potranno deliberare l'aumento del Capitale Sociale anche in pendenza dell'esecuzione di precedenti conferimenti ancora dovuti, ma l'aumento non potrà venir attuato, per cui le quote non potranno venir collocate sino a quando i conferimenti ancora dovuti non saranno stati eseguiti.

**- Aumento con conferimento in denaro:** valgono le stesse regole del conferimento iniziale (25% dell'aumento sottoscritto e dell'intero sovrapprezzo), compresa la sostituzione del versamento con una garanzia fidejussoria.

**Per le Srl – (art. 2467):**

**- Finanziamento dei soci:** Gli apporti che sovente i soci effettuano nelle società di non grandi dimensioni, non sempre sono collegati ad una delibera di aumento oppure ad un sovrapprezzo di questo. Neppure sono collegati ad un rapporto di mutuo, anzi quasi sempre, sono infruttiferi di interessi per il socio. La quasi costante assenza di onerosità in tali forme di conferimento, dettata spesso da vantaggi di carattere fiscale (la loro rinuncia non costituisce sopravvenienza attiva per la società), non può che aver creato la tendenza a collocarli tra i conferimenti e non tra i prestiti, determinandone "di fatto" la loro inesigibilità.

Ora la riforma ha inteso regolamentare tali forme atipiche di apporto solo per le Srl e non per le Spa. In particolare non vengono qualificati quali apporti in senso stretto, ma debiti che devono essere postergati nel pagamento rispetto ad altri esigibili da terzi creditori, equiparando i finanziamenti dei soci quasi agli apporti per le quote sociali, in quanto vengono posti solo immediatamente prima di quest'ultime. Viene nel caso privilegiata la sostanza alla forma, per cui, indipendentemente dalle modalità della loro attuazione, i finanziamenti verranno postergati nel rimborso tutte le volte che il loro conferimento avverrà in un contesto di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto all'entità del Patrimonio Netto, oppure qualora ricorrano situazioni di esigenze finanziarie della società che non possono che richiedere un conferimento dei soci. In comune con i conferimenti veri e propri sta l'assenza di un impegno a rimborsare il finanziamento, se non ad avvenuto pagamento degli altri creditori, situazione propria di una fase liquidatoria della società. Ovviamente sembrerebbero rimborsabili i finanziamenti non effettuati in momenti di eccessivo indebitamento o di squilibrio finanziario, ma sarebbero pur sempre da considerarsi non rimborsabili con riferimento allo stato finan-

ziario della società intervenuto nel momento in cui si progetta una loro restituzione.

**C) Conferimenti nei casi di controllo e sottoscrizioni reciproche**

**Definizione di "controllo" secondo il codice civile:**

L'art. 2359 del c.c. dà una triplice definizione:

**1** controllo "*interno di diritto*": la società nella quale altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Pertanto si deve tener conto soltanto delle azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto in assemblea, che non sempre possono essere esercitati dai proprietari delle azioni o quote, ma anche da usufruttuari e creditori pignorati;

**2** controllo "*interno di fatto*": individuato nel potere di altra società di esercitare un'influenza dominante non contingente ma stabile in Assemblea, a prescindere dall'entità delle azioni o quote in sua proprietà. E' una situazione che viene a manifestarsi qualora una parte del Capitale sociale sia assegnato ad un numero polverizzato di soci.

**3** controllo "*esterno*": qualora esista un vincolo di carattere contrattuale che fa soggiacere una società ad altra, anche senza particolari percentuali di possesso di azioni o quote (concessione di vendita, licenza di produzione, ecc.).

I primi due tipi di controllo possono essere attuati anche indirettamente attraverso azioni o quote assegnate ad altre società controllate, oppure società fiduciarie. Non è invece ammesso il controllo esercitando il voto in Assemblea tramite un rappresentante, salvo che nel caso del conferimento di una procura mediante la quale il socio controllante può comunque esprimere la volontà sua propria.

**In comune (artt. 2359 quinquies – 2360):**

Trattasi di norme con obiettivi antielusivi al fine di garantire i terzi mediante conferimenti effettivi e non solo nominali. Avendo l'art. 2359 stabilito le varie ipotesi di controllo verticale, sia diretto che indiretto, nonché di collegamento, il sistema ha riconosciuto il possibile insorgere di uno stato di predominio all'interno della compagine sociale, che a sua volta deve essere supportato da conferimenti accertati nella loro consistenza. Per tali ragioni la norma non ammette il "conferimento in senso contrario" dalla partecipata-controllata nei confronti della controllante, in quanto ciò si tradurrebbe in una restituzione di un precedente conferimento, il quale solo nominalmente rimarrebbe all'originale livello, ma rettificato nella reale consistenza mediante l'iscrizione della partecipazione assunta dalla partecipata-controllata mediante il conferimento nella controllante. La norma è tanto più incisiva laddove impone al soggetto-terzo, che sottoscrive le nuove azioni o quote per conto della società controllata, nonché agli amministratori, la liberazione delle nuove sottoscrizioni se non dimostrano di essere esenti da colpa, considerando i medesimi, soci a tutti gli effetti. Non si tratta di annullamento del conferimento non consentito, ma di accollo degli obblighi conseguenti alla sottoscrizione, in capo agli amministratori e soggetti terzi interposti.

Di conseguenza non sono consentite le sottoscrizioni reciproche di azioni rivolte alla costituzione od aumento del capitale sociale, in quanto si tratta di un unico conferimento.

L'ipotesi che il conferimento in contanti dalla controllata alla controllante sia effettuato con riserve di utili accumulati dalla prima, non è sufficiente a giustificare l'operazione in quanto non vengono prelevati mezzi liquidi di proprietà della controllata, bensì del socio controllante, per cui se il conferimento è nella realtà una distribuzione di riserve di utili, la partecipazione così sottoscritta deve essere annullata e resa dalla controllata-sottoscrittore. Sono invece consentiti i conferimenti reciproci di partecipazioni in "società terze", cd. scambio mediante conferimento, in quanto si tratta di conferire partecipazioni a capitali distinti e diversi.

## 2 I CONFERIMENTI SECONDO L'IMPOSIZIONE FISCALE

### A) L'Imposta sul valore aggiunto nei conferimenti

L'IVA nei passaggi di beni in caso di conferimento, sia alla costituzione della società che in caso di aumento del Capitale Sociale, può riguardare soltanto un soggetto conferente titolare di una partita IVA, cioè un soggetto imprenditore, sia individuale che societario, precisando che nel caso di conferimento da parte di un'impresa individuale, l'oggetto del conferimento, per quanto interessa l'IVA, deve provenire dall'ambito dell'impresa e non da quello personale, mentre nel caso di conferimento da parte di una società, l'ambito di provenienza del conferimento è sempre quello dell'impresa.

La regola generale consiste nel trattamento dei beni e servizi, oggetto dei conferimenti, alla stregua della loro cessione.

*Il soggetto passivo dell'imposta è sempre il soggetto conferente, mentre il soggetto conferitario avrà a suo carico l'imposta "fissa" di Registro (= Euro 129,11.-)*

**Conferimenti esclusi dall'IVA:** sono tali e quindi il soggetto conferente non deve emettere la fattura nei confronti della società conferitaria (art. 2),

- **Denaro e Crediti,**
- **Aziende e rami d'azienda.**
- **Terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.**

**Conferimenti esenti da IVA:** sono tali ed il conferente deve emettere la fattura senza IVA nei confronti della società conferitaria, citando il titolo per l'esenzione:

- **Azioni, quote sociali, partecipazioni in genere, obbligazioni e titoli** (art. 10, n. 4),
- **Beni per i quali il soggetto conferente non ha potuto detrarre l'imposta nel precedente acquisto** (art. 10, n. 8 bis).

**Conferimenti soggetti ad IVA:** sono soggetti all'imposta tutti gli altri tipi di conferimento quali:

- **Beni materiali mobili ed immobili conferiti singolarmente**
- **Prestazioni d'opera e di servizi**
- **Marchi, insegne, concessioni, licenze, invenzioni industriali e processi industriali, modelli, disegni e formule,** anche se trasmessi con il conferimento dell'Azienda o ramo d'azienda, in quanto la normativa IVA li qualifica quali prestazioni di servizi.

**Conferimento frazionato di Aziende o rami d'azienda:** per tali operazioni che, seppur effettuate per singoli beni, configurano nella progressione temporale il conferimento di un compendio, ogni singolo passaggio dei beni dovrà venir sottoposto a fatturazione con IVA. Con l'ultimo conferimento, che ne determinerà il completamento, si potrà procedere alla rettifica dell'imposta in precedenza applicata.

### B) L'Imposta di Registro nei conferimenti

L'imposta di Registro *si applica* nei conferimenti qualora:

- il soggetto conferente non sia titolare di partita IVA, cioè sia un soggetto privato,
- il soggetto conferente risulti titolare di partita IVA, ma l'oggetto del conferimento non comporti l'assoggettamento ad IVA come nel caso di conferimenti esclusi oppure esenti da IVA.

*Il soggetto passivo dell'imposta è sempre il soggetto conferitario.* Anche per tale imposta non sussistono differenze di trattamento nel caso di conferimento per costituzione oppure per aumento del Capitale Sociale in quanto si tratta di un trasferimento, ma ciò che rileva, ai fini della determinazione delle aliquote da applicarsi, è la natura dell'oggetto del conferimento.

#### Beni conferiti

- Denaro

#### Aliquota complessiva

(comprese ipotecarie [2%] e catastali [1%])  
**fissa (Euro 129,11)**

- Crediti **fissa (Euro 129,11)**
- Beni in natura:
  - Beni mobili **fissa (Euro 129,11)**
  - Beni immobili (al netto passività gravanti):
    - Fabbricati ed aree commerciali **7%**
    - Terreni edificabili **11%**
    - Fabbricati in aree soggette a piani part.ti appr.ti **1%** (con ipot.rie e cat.li fisse)
    - Terreni agricoli **18%**
    - Altri immobili **10%**
  - Complessi aziendali e rami d'azienda **fissa (Euro 129,11)** (anche se nel compendio sono compresi immobili)
  - Titoli, quote e partecipazioni in genere **fissa (Euro 129,11)**
  - Partecipazioni di controllo e collegamento **fissa (Euro 129,11)**
  - Prestazioni d'opera e di servizi **fissa (Euro 129,11)** (soggette IVA)

### C) I conferimenti e l'imposizione diretta (D. Lgs. n. 344/2003)

#### - Persone fisiche:

Art. 9 Artt. 67-68

#### - Imprese individuali e Società di persone:

Artt. 57-58-87

#### - Società di capitali:

Artt. 85-86-87

#### - Disposizioni comuni per Operazioni straordinarie:

Artt. 175-176-177

#### 1) Persone fisiche non imprese: (artt. 9 – 67 – 68 T.U.II.DD.)

- **Denaro:** per tale tipo di conferimento non sussistono particolari disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di conferimenti determinabili con certezza nella loro entità. Per quanto riguarda la persona fisica conferente già socia, che apporta denaro e beni "in conto capitale" oppure "a fondo perduto", oppure ancora che "rinuncia ad un credito" verso la stessa società *senza un aumento del Capitale Sociale*, il corrispondente importo non costituisce una componente positiva di reddito per la società conferitaria (art. 88, c. 4), mentre per il socio conferente il corrispondente importo va ad incremento del valore fiscale della partecipazione (art. 101, c. 7).

- **Beni in natura:** il conferimento effettuato da una persona fisica al di fuori dell'ambito dell'impresa individuale, sia alla costituzione che all'aumento del Capitale Sociale, costituisce, ai sensi art. 9, 2° c. TUIR, un "corrispettivo conseguito" in base al "valore normale" dei beni conferiti, comprese anche le partecipazioni in altre società, i quali si considerano ceduti a titolo oneroso (art. 9, c. 5). Si precisa che quanto disposto dall'art. 9 del TUIR è teso *all'identificazione del valore fiscale minimo* ai fini dell'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e non del controvalore certo. E' il caso che ricorre qualora il valore di perizia dei beni da conferire risulta superiore al valore fiscale dei medesimi.

\* *Conferimento in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati:* il valore normale dei beni conferiti viene stabilito in base alla media aritmetica dei prezzi di quotazione delle azioni rilevanti nell'ultimo mese.

\* *Conferimento in società azionarie non quotate oppure non azionarie (Srl, Sapa, Snc e Sas):*

- *In caso di aumento del Capitale Sociale:* in base alla **quota di patrimonio netto della conferitaria risultante a seguito del conferimento**. Si precisa che il Patrimonio Netto della conferitaria da prendere in considerazione non è quello contabile basato su valori di libro, bensì quello effettivo da determinarsi in base al valore economico del compendio societario, con Avviamento e Riserve occulte comprese. Le nuove azioni o quote che verranno assegnate al "socio conferente in natura" manterranno il valore nominale loro proprio come le vecchie, ma la differenza tra la quota di Patrimonio Netto da assegnarsi al socio conferente ed il valor nominale delle



nuove azioni o quote, dovrà venir destinato a sovrapprezzo, che comunque andrà complessivamente a determinare per il conferente, con il valor nominale delle azioni o quote ricevute, il plusvalore rispetto al costo fiscale dei beni conferiti.

- *In caso di costituzione della Società*: in proporzione al valore complessivo dei conferimenti. Ovviamente nel caso manca una vita della società che possa esprimere un valore economico di mercato.

- **Determinazione della plusvalenza da conferimento per il socio**: costituiscono redditi diversi identificati dall'art. 67 e determinati secondo i criteri definiti dall'art. 68.

- **Immobili**: sono ricompresi:

- *Terreni lottizzati o in corso d'opera di lottizzazione*. Il plusvalore a seguito del conferimento è dato dal valore normale da conferimento meno il costo d'acquisto o di costruzione, in precedenza sostenuto per i beni conferiti, aumentato dei costi inerenti. Se i terreni sono stati acquistati nel periodo anteriore a cinque anni dall'inizio delle opere di lottizzazione, viene considerato quale costo d'acquisto il valore normale che i terreni avevano nel quinto anno anteriore all'inizio delle opere, indipendentemente dall'epoca del loro acquisto.

- *Terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici* in vigore al momento del conferimento. Il costo da confrontare con il valore normale da conferimento è dato dal costo d'acquisto incrementato di ulteriori costi inerenti e rivalutato secondo gli indici Istat, nonché incrementato dell'importo dell'INVIM se corrisposta.

- *Immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni*. Sono esclusi quelli pervenuti per successione e donazione e quelli che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione (nel caso il conferimento) sono stati adibiti ad abitazione principale del socio e suoi familiari. Valgono le stesse regole per la determinazione del plusvalore.

- **Partecipazioni**: (cd. "capital gain"). La tassazione avviene con il criterio di "cassa". Ai fini dell'imposizione bisogna preventivamente distinguere le Partecipazioni in "qualificate" e "non qualificate", specificando che la plusvalenza è data dal valore di conferimento come sopra indicato, meno il corrispondente costo d'acquisto in precedenza sostenuto. Il costo d'acquisto andrà a sua volta incrementato, oltre che da eventuali imposte di successione o donazione, dai versamenti a copertura di perdite sociali, dai versamenti in denaro ed in natura eseguiti a fondo perduto o in conto capitale e dalle rinunce a crediti vantati dal socio nei confronti della società le cui azioni o quote ora va a conferire.

Per le *Società di Capitali* qualora il conferente abbia in precedenza beneficiato di assegnazioni gratuite di azioni o quote a seguito di distribuzione di riserve, il costo delle azioni o quote che va a conferire sarà dato dal costo originario diviso per il numero delle azioni o quote in possesso (sia gratuite che a pagamento).

Per le *Società di Persone*, escluse le *Immobiliari e Finanziarie*, il costo originario delle quote da conferire andrà aumentato dei redditi e decrementato delle perdite in precedenza imputati al socio per trasparenza, nonché ulteriormente decrementato degli utili percepiti entro il limite dei redditi già imputati al socio.

- **Partecipazioni qualificate**: sono costituite da azioni o quote di società di capitali e da quote di società di persone, secondo le seguenti percentuali di partecipazione:

- *per azioni di società quotate* nei mercati regolamentati: oltre il 2% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- *per azioni di società non quotate e quote in società di capitali*: oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- *per quote in società di persone* prive dell'organo assembleare: oltre il 25% del Capitale Sociale;

- *per partecipazioni in società quotate prive del diritto di voto in assemblea ordinaria*: oltre il 5% del Capitale o Patrimonio sociale;

- *per partecipazioni in società non quotate prive del diritto di voto in assemblea ordinaria*: oltre il 25% del Capitale o Patrimonio sociale (come per le società di persone).

La plusvalenza, realizzata nel conferimento, da sottoporre ad imposizione assieme agli altri redditi, è costituita dal 40% del suo ammontare (capital gain qualificato).

Se nello stesso periodo di imposta sono state realizzate sia di plusvalenze che di minusvalenze, i relativi 40% verranno sommati algebricamente. Qualora la sommatoria risulti negativa, l'eccedenza verrà riportata in deduzione sino alla concorrenza del 40% delle

plusvalenze degli anni successivi, ma non oltre al quarto.

- **Partecipazioni non qualificate**: sono costituite da azioni quotate e non, da quote di società di capitali e da quote di società di persone, rispettivamente per percentuali dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al Patrimonio sociale, per percentuali inferiori a quelle che identificano le qualificate.

La plusvalenza, realizzata nel conferimento, da sottoporre ad imposizione assieme agli altri redditi, è costituita dal suo intero ammontare (capital gain non-qualificato).

In caso di realizzo di plusvalenze e di minusvalenze, i relativi importi verranno sommati algebricamente con gli altri redditi. Qualora la sommatoria risulti negativa, l'eccedenza verrà riportata in deduzione sino alla concorrenza delle plusvalenze ed altri redditi degli anni successivi, ma non oltre al quarto.

## 2) Imprese individuali e Società di persone:

- **Denaro**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Beni in natura**: per l'impresa o società di persone conferente, i beni conferiti singolarmente possono costituire beni destinati alla vendita oppure beni strumentali. Il valore normale del conferimento risulta sempre determinato secondo le disposizioni dell'art. 9 in precedenza meglio specificato.

Trattamento diverso ed alternativo viene riservato al conferimento di Aziende e di Partecipazioni di controllo e collegamento.

- **Beni il cui conferimento costituisce un ricavo per l'impresa o società conferente**:

(i) *Beni la cui cessione (nel caso conferimento) costituisce un ricavo per l'impresa o società di persone conferente*: sono tutti quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il ricevimento della partecipazione costituisce, dal punto di vista fiscale, il corrispettivo di una cessione.

(ii) *Partecipazioni in società di capitali (sia azioni che quote) non costituenti immobilizzazioni finanziarie per il soggetto conferente*: la loro cessione (conferimento) costituisce sempre un ricavo per il soggetto conferente, anche se non rientranti tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa individuale o della società di persone. *Vengono considerate Immobilizzazioni finanziarie e quindi la loro cessione non costituisce un ricavo, le partecipazioni iscritte come tali negli ultimi tre bilanci della partecipante conferente.*

*Le partecipazioni ad una società di persone non danno mai origine a ricavi in caso di cessione, ma solo plusvalenze.*

- **Beni il cui conferimento costituisce una plusvalenza per l'impresa o società conferente**:

(i) *Beni dell'impresa diversi da quelli la cui cessione costituisca un ricavo*: sono tutti i beni strumentali. Come tali partecipano al reddito d'esercizio per l'importo differenziale tra il valore di cessione ed il costo d'acquisto non ancora ammortizzato. Se sono posseduti da non meno di tre anni, la plusvalenza può venir frazionata in rate costanti non superiori a cinque.

(ii) *Partecipazioni*: generano sempre plusvalenze le partecipazioni in società di persone ed in genere tutte le partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci della partecipante. Solo per tale tipo di partecipazioni è possibile dedurre anche eventuali minusvalenze. Come tali, ai fini della tassazione, possono venir frazionate, a scelta del contribuente, in quote costanti non superiori a cinque periodi di imposta. Il loro trattamento è stato in parte modificato dalla recente riforma del TUIR, che ha introdotto l'esenzione delle plusvalenze sul realizzo di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie.

(iii) *Partecipazioni parzialmente esenti (per imprese individuali e società di persone) (artt. 58 - 87)*: è una nuova categoria creata dal D.Lgs. 344/03 con decorrenza dall'01.01.2004. L'esenzione è del 60% del loro ammontare (viene tassato il solo 40% della plusvalenza e dedotto il corrispondente 40% dell'eventuale minusvalenza) per le *plusvalenze costituite da partecipazioni in tutte le società (di persone e capitali), escluse le società semplici e gli Enti non commerciali*, che hanno i seguenti requisiti, precisando che per l'esenzione la norma non richiede minimi percentuali di partecipazione:

a.- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese an-

teriore a quello della cessione (es.: per i conferimenti di marzo 2004 il possesso dev'essere costante almeno dall'01.03.2003; );

**b.-** le partecipazioni devono essere classificate dalla partecipante come Immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (anche se non ancora approvato). Ciò significa che sono ininfluenti eventuali spostamenti di iscrizione in bilancio, con passaggio dalle Immobilizzazioni finanziarie all'Attivo circolante, in quanto fa testo solo la prima destinazione in bilancio nel corso del periodo di possesso. Essendo che la norma è entrata in vigore l'1.1.2004, si è aperto il problema in relazione alle partecipazioni già possedute a tale data. Il Ministero ha stabilito che:

- per le partecipazioni acquistate nel 2003, l'iscrizione tra le Immobilizzazioni finanziarie deve risultare dal bilancio chiuso al 31.12.2003;
- per le partecipazioni acquistate in qualsiasi anno anteriore al 2003, l'iscrizione tra le Immobilizzazioni finanziarie deve risultare dal bilancio relativo al secondo anno anteriore a quello in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, vale a dire nel bilancio chiuso al 31.12.2002;

**c.-** la società partecipata non deve risiedere in un paese a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali). Tale requisito dovrà risultare sussistere ininterrottamente, al momento della cessione, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo;

**d.-** la partecipata dovrà esercitare obbligatoriamente un'attività commerciale. Il requisito non viene soddisfatto dalle società immobiliari che svolgono una pura attività di gestione degli immobili. Infatti la norma non considera esercenti un'attività commerciali le società il cui patrimonio (a valori effettivi e non solo storici) è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli "immobili-merce", costituenti giacenze in magazzino e dagli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività. Vengono comunque considerati strumentali gli immobili concessi in locazione finanziaria dalle società di leasing. Un trattamento particolare è stato riservato alle partecipazioni in società la cui attività consiste prevalentemente nell'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società (Holding), non svolgendo queste un'attività commerciale. Il legislatore ha stabilito, per questa specifica fattispecie, che la verifica della sussistenza dell'esercizio dell'attività commerciale vada effettuata in capo alle società operative a loro partecipate dalla società-holding. Anche tale requisito dovrà sussistere ininterrottamente, al momento della cessione, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo.

(iiii) *Aziende*: danno origine a plusvalenze anche le cessioni-conferimenti di aziende intese, nella loro accezione civilistica, quali universalità di beni, nel cui valore economico complessivo va incluso anche l'Avviamento. Il plusvalore, in termini fiscali, risulta dal differenziale tra il valore normale attribuito al conferimento (secondo le disposizioni dell'art. 9) e la somma algebrica del valore fiscale dei singoli beni costituenti il compendio ceduto.

[Ciò in quanto i valori fiscali possono divergere sia da quelli contabili risultanti iscritti nella contabilità della conferente (ad es. per ammortamenti anticipati, per fondi svalutazione e rischi tassati perché accantonati ma non dedotti, ecc.), che da quelli di perizia attribuiti dall'esperto nella relazione di stima (per i conferimenti in società di capitali). Tali possibili scostamenti possono comportare la situazione in cui a fronte dell'emersione di un minusvalore da conferimento nella contabilità della conferente (ad es. per partecipazioni ricevute per un importo pari alla quota parte del valore indicato dall'esperto nella perizia di stima, nella quale sono stati espressi valori inferiori a quelli contabili), contemporaneamente insorga un plusvalore fiscale a causa della valutazione a valore normale del conferimento emergente in sede fiscale (caso del valore normale [art. 9, c.4, lett. "b"-per azioni di società non quotate e quote di società non azionarie] superiore al valore di perizia). Queste problematiche dicotomiche tra le disposizioni fiscali e la disciplina economico-civilistica hanno richiesto un trattamento alternativo per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento, riservando l'applicazione del valore normale, di cui all'art. 9, ai casi suscettibili di causare situazioni elusive].

La plusvalenza in capo alla conferente può venir, a scelta della conferente, tassata integralmente, oppure frazionata in quote annuali costanti non superiori a cinque se l'azienda conferita era posseduta da non meno di tre anni al momento del conferimento.

*Solo nel caso in cui il conferente l'azienda sia un'impresa individuale, la plusvalenza può venir sottoposta a tassazione separata se l'azienda era posseduta da più di cinque anni.*

### 3) Società di capitali:

- **Denaro**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.
- **Beni in natura**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Beni il cui conferimento costituisce un ricavo per l'impresa o società conferente**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Beni il cui conferimento costituisce una plusvalenza per l'impresa o società conferente**:

- **Beni dell'impresa diversi da quelli la cui cessione costituisca un ricavo**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Partecipazioni**: valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Partecipazioni esenti (per società di capitali, denominata "participation exemption") (art. 87)**: l'esenzione è del 100% del loro ammontare. Pertanto anche eventuali minusvalenze sono interamente indeducibili. Per il resto valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

- **Aziende**: per le società valgono le stesse disposizioni già in precedenza indicate.

## D) Disposizioni comuni per operazioni straordinarie di conferimento (artt. 175-176-177)

### Premessa:

Per quanto in precedenza trattato, il criterio di determinazione del valore fiscale dei beni conferiti è quello del "valore normale".

Per le operazioni straordinarie di conferimento riguardanti i conferimenti di Aziende ed i conferimenti di Partecipazioni di Controllo o Collegamento, il D.Lgs. 358/97, abrogato dalla riforma del TUIR introdotta dal D.Lgs. 344/03, ha messo in disparte il criterio del valore normale in relazione a dette operazioni, introducendo il criterio della "continuità dei valori". Pertanto per tali operazioni, specificatamente straordinarie, mentre prima il passaggio dei beni "Aziende" e dei beni "Partecipazioni di Controllo e Collegamento" davano sempre origine, dal confronto tra il valore normale ed il costo, a plusvalenze o minusvalenze, atteso che le citate partecipazioni non possono che venir iscritte tra le Immobilizzazioni finanziarie, ora lo stesso passaggio a seguito del conferimento non dà origine, in condizioni normali, a materie imponibile. Il principio per il quale il legislatore ha introdotto tale trattamento consiste sulla circostanza che le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, indirizzato al controllo e collegamento oppure alla continuità dell'attività sotto forma societaria, non sono altro che un bene di secondo grado non realmente realizzato e soltanto rappresentativo dei beni conferiti. Solo la cessione di tali partecipazioni darà origine a materie imponibile. La norma attualmente in vigore è altresì collegata con l'introduzione dell'istituto delle "partecipazioni esenti", come sopra meglio identificate, di cui all'art. 87.

**Definizione fiscale di Controllo e di Collegamento**: il legislatore fiscale richiama l'art. 2359 c.c. Per *Partecipazioni di Controllo* devono intendersi quelle che consentono:

- un controllo di diritto (possesso della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria in prima convocazione),

- un controllo di fatto (possesso di una quantità di voti tale da permettere un'influenza dominante in Assemblea).

In entrambi i casi si computano i voti spettanti a controllate, a fiduciarie ed a soggetti interposti attraverso il controllo indiretto, che comunque si basi sempre sul diritto di voto, ragion per cui le azioni prive di voto non potranno mai avere una influenza di controllo o collegamento.

Non entra invece nella definizione fiscale di controllo quello di natura contrattuale, necessitando un rapporto partecipativo atto al trasferimento. La prova della sussistenza del rapporto partecipativo di controllo o collegamento non può che venir fornita dal Libro Soci

nei confronti della conferitaria.

Per Partecipazioni di Collegamento devono intendersi quelle che consentono:

- per le società quotate, un'influenza notevole mediante l'esercizio dei voti nell'Assemblea ordinaria per almeno un 10% del Capitale sociale,
- per le società non quotate, un'influenza notevole mediante l'esercizio dei voti nell'Assemblea ordinaria per almeno un 20% del Capitale sociale, precisando che nel caso di collegamento non è previsto, come invece nel controllo, quello esercitabile indirettamente attraverso controllate, fiduciarie e soggetti interposti.

#### Identificazione dell'oggetto del conferimento:

- *Partecipazioni di Controllo o Collegamento*: non possono che essere, così come sopra definite, le partecipazioni in Società di capitali e non di persone, in quanto viene costantemente richiamata l'assemblea, quale organo deliberante attraverso il quale esercitare il controllo o il collegamento. Oggetto del conferimento può essere anche una frazione della partecipazione, purché quanto conferito identifichi, in capo alla conferitaria, un trasferimento che permetta di acquisire il controllo o il collegamento (es.: un conferimento ad integrazione di una partecipazione ininfluente già in essere, che permetta l'acquisizione del controllo o del collegamento).

- *Aziende*: possono consistere nell'azienda nel suo complesso, come anche singoli rami d'azienda. Il fatto che il legislatore fiscale riservi lo stesso trattamento ai conferimenti di Aziende e di Partecipazioni di Controllo e Collegamento, intese quest'ultime un titolo atto a consentire un'influenza notevole e preponderante nella gestione sociale anche se non totalitaria, non può che autorizzare l'inclusione anche dei Rami di Aziende, intesi quali complessi di beni che nel loro insieme consentono l'esercizio di un'impresa, tra le universalità oggetto di detto trattamento.

### 1 Conferimenti di Partecipazioni di controllo o di collegamento (art. 175):

#### Soggetti:

- *Conferente*: imprese commerciali residenti nel territorio nazionale, quindi sia imprese individuali che societarie di persone e di capitali.
- *Conferitaria*: società residenti, sia di persone che di capitali.

#### Regola generale:

Il valore di realizzo da conferimento è quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente oppure, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili della conferitaria.

In altri termini, **il valore fiscale del conferimento è dato dal maggiore tra [valore delle partecipazioni ricevute iscritto nella contabilità del conferente] e [valore delle partecipazioni conferite nella contabilità della conferitaria].**

#### Eccezione:

Tale regola non trova applicazione e pertanto verrà applicato quanto disposto dal già citato art. 9, nei *conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti di esenzione di cui all'art. 87 qualora a seguito di detto conferimento vengano assegnate al conferente partecipazioni che per le loro caratteristiche sono esenti a termini dell'art. 87*. Tanto al fine di evitare operazione con mero intento elusivo tese alla sola trasformazione delle partecipazioni da non esenti in esenti in caso loro successiva cessione.

#### Effetti:

*In continuità dei valori*: comporta la piena neutralità fiscale in merito alle partecipazioni conferite, per cui eventuali plusvalenze rimangono allo stato latente. Le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dovranno avere lo stesso valore di quelle conferite.

*Con adeguamento ai valori effettivi*: qualora le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento vengano iscritte nella contabilità della conferente ad un valore superiore a quelle conferite, oppure la conferitaria iscriva nella sua contabilità le partecipazioni ricevute dalla conferente ad un valore superiore a quanto da quest'ultima indicato prima del conferimento, emergerà in ambo i casi una plusvalenza in capo alla conferente.

**Trattamento dell'emersione della plusvalenza**: il plusvalore emergerà dal raffronto tra il maggior valore indicato in contabilità da una delle due parti ed il costo fiscale sostenuto per l'acquisizione delle partecipazioni conferite ed indicato in contabilità dalla conferente.

- Se le partecipazioni conferite avevano tutti i requisiti di cui all'art. 87, come in precedenza meglio indicati, allora la plusvalenza emersa dai valori contabili, non verrà tassata perché esente. Saranno indeducibili eventuali minusvalenze

- Se le partecipazioni conferite non rispondono ai requisiti di cui all'art. 87, allora la plusvalenza emersa dai valori contabili, non risulterà esente e pertanto verrà tassata come una normale plusvalenza (per le imprese individuali e società di persone in base agli artt. 58 e 86 e per le società di capitali secondo l'art 86, precisando che in mancanza del possesso temporale di tre anni, non si potrà ricorrere al frazionamento in quote costanti di cinque periodi).

- Se le partecipazioni erano trattate dalla conferente come beni dell'Attivo circolante perché acquistate in tempi ravvicinati, allora il loro valore di conferimento costituirà, ai fini fiscali, un ricavo d'esercizio.

### 2 Conferimenti di Aziende o Rami di Azienda (art. 175):

#### Soggetti:

- *Conferente*: imprese commerciali residenti nel territorio nazionale, quindi sia imprese individuali che societarie di persone e di capitali.

- *Conferitaria*: società residenti, sia di persone che di capitali.

Per i conferimenti di Aziende ubicate nel territorio nazionale è sufficiente che sia residente una sola delle due parti dell'operazione (il conferente oppure la conferitaria).

#### Regola generale:

Il valore di realizzo da conferimento è quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente oppure, se superiore, quello attribuito alla somma algebrica del complesso dei beni materiali ed immateriali identificanti l'azienda conferita nelle scritture contabili della conferitaria. In altri termini, **il valore fiscale del conferimento è dato dal maggiore tra [valore delle partecipazioni ricevute iscritto nella contabilità del conferente] e [valore dell'azienda conferita nella contabilità della conferitaria].**

#### Effetti:

*In continuità dei valori*: comporta la piena neutralità fiscale in merito ai valori dei beni costituenti l'azienda conferita, per cui eventuali plusvalenze rimangono allo stato latente. Le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dovranno avere lo stesso valore della somma algebrica dei beni aziendali conferiti come da valori ante conferimento.

*Con adeguamento ai valori effettivi*: qualora le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento vengano iscritte nella contabilità della conferente ad un valore superiore alla somma algebrica dei beni identificanti l'azienda conferita, oppure la conferitaria iscriva nella sua contabilità il complesso dei beni ricevuti dalla conferente ad un valore superiore a quanto da quest'ultima indicato prima del conferimento, emergerà in ambo i casi una plusvalenza in capo alla conferente.

**Trattamento dell'emersione della plusvalenza**: il plusvalore emergerà dal raffronto tra il maggior valore indicato in contabilità da una delle due parti e la sommatoria del costo fiscale dei singoli beni complessivamente conferiti ed indicato in contabilità dalla conferente.

- Se la conferente è una società (di persone o di capitali), allora la plusvalenza emersa rispetto ai valori contabili, verrà tassata come una normale plusvalenza (per le società di persone in base agli artt. 58 e 86 e per le società di capitali secondo l'art 86, precisando che in caso di possesso temporale di tre anni, si potrà ricorrere al frazionamento in quote costanti di cinque periodi).

- Se la conferente è un'impresa individuale e l'oggetto del conferimento è solo un ramo d'azienda e l'attività proseguirà con il restante ramo d'azienda, allora la plusvalenza emersa rispetto ai valori contabili, verrà tassata come una normale plusvalenza, precisando che in caso di possesso temporale di tre anni, si potrà ricorrere al frazionamento in quote costanti di cinque periodi.

In caso di possesso superiore cinque anni il conferente potrà optare per la tassazione separata della plusvalenza.

- *Se la conferente è un'impresa individuale e l'oggetto del conferimento è l'unica azienda* (il conferimento riguarda l'intera azienda), ferme restando le precedenti disposizioni (partecipazioni ricevute con iscrizione in continuità dei valori oppure con adeguamento ai valori effettivi dell'azienda conferita), la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento verrà trattato secondo le disposizioni del "capital gain" di cui agli artt. 67, c. 1, lett. "c" e 68, vale a dire come cessione di *partecipazioni sempre qualificate* (la norma non nomina la lett. "c-bis) con tassazione del 40% del plusvalore. Quest'ultimo sarà da determinarsi dal raffronto tra il valore della successiva cessione ed il valore attribuito alla partecipazioni ricevute in base alle disposizioni di cui sopra.

### 3 Conferimenti di Aziende o Rami di Azienda in società di capitali (art. 176):

#### Soggetti:

- *Conferente*: imprese commerciali residenti nel territorio nazionale, quindi sia imprese individuali che societarie di persone e di capitali.  
- *Conferitaria*: esclusivamente società di capitali.

#### Regola generale:

Il valore fiscale del conferimento è dato esclusivamente dall'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita risultante dalla contabilità della conferente.

#### Effetti:

- *Per la conferente*: l'operazione comporta la *piena neutralità fiscale* in merito ai valori dei beni costituenti l'azienda conferita, per cui eventuali plusvalenze rimarranno sempre allo stato latente. Le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dovranno avere lo stesso valore della somma algebrica dei beni aziendali conferiti come da valori ante conferimento.

- *Per la conferitaria*: subentra nei valori fiscali attivi e passivi dell'azienda conferita così come risultanti presso la conferente. *La conferitaria potrà comunque assumere valori contabili superiori a quelli fiscali ereditati (se risultanti dalla perizia di cui all'art. 2343 c.c.)*. Ne conseguirà che i valori di bilancio della conferitaria divergeranno da quelli fiscali da indicare in dichiarazione dei redditi, per cui i plusvalori rimarranno come tali al solo stato contabile e di bilancio senza venir sottoposti a tassazione al momento del conferimento, venendosi così a creare uno stato di sospensione d'imposta sino al successivo realizzo. Tale impostazione comporterà comunque degli effetti sul reddito annuale d'impresa. Ad esempio gli ammortamenti dei beni ricevuti fanno superiori in bilancio, ma inferiori ai fini fiscali in dichiarazione dei redditi. Altrettanto sarà per la successiva cessione di singoli beni strumentali, con plusvalenze fiscali superiori a quelle contabili.

**Trattamento fiscale:** tali disposizioni costituiscono una *possibile opzione* sia per la conferente che per la conferitaria, in alternativa alle precedenti. *L'opzione dovrà venir esercitata nell'atto di conferimento.*

- *Per la conferitaria:*

- deve obbligatoriamente allegare alla dichiarazione dei redditi un *prospetto di riconciliazione* da cui risultino distintamente esposti *i valori contabili dell'attivo e del passivo adottati in contabilità a seguito del conferimento dell'azienda e separatamente i corrispondenti valori fiscali ereditati dalla conferente;*

- subentra nella posizione fiscale della conferente a titolo universale, in quanto l'azienda verrà fiscalmente assunta non dal momento dell'atto di conferimento, bensì dall'inizio del precedente periodo di possesso da parte della conferente;

- subentra di conseguenza nelle poste e fondi in sospensione di imposta già in essere presso la conferente al momento del conferimento (ammortamenti anticipati dedotti fiscalmente e non contabilizzati, svalutazioni di valore ed accantonamenti di rischi dedotti ma non appo-

stati in bilancio ai fini civili, ecc.) dovendo obbligatoriamente istituire un vincolo per la sospensione d'imposta. Secondo la riforma non necessita più il preventivo conseguimento di utili o la preesistente giacenza di riserve libere al fine dell'istituzione di detto vincolo, ma questi potrà venir stabilito anche con il vincolo di utili e riserve futuri, esclusa la riserva legale (cd. disinquinamento del bilancio). Pertanto gli ammortamenti anticipati e le imposte differite troveranno un loro successivo esaurimento in capo alla conferitaria.

- *Per la conferente:*

- le partecipazioni iscritte a valori di libro delle voci dell'attivo e passivo conferite, in quanto ricevute in regime di neutralità fiscale, dovranno venir obbligatoriamente appostate in bilancio tra le *Immobilizzazioni finanziarie*. Pertanto saranno suscettibili di esenzione, a termini dell'art. 87 (totale per società di capitali), dell'art. 58 (parziale per imprese individuali nel caso di conferimento di un ramo d'azienda e per società di persone) ed art. 67, c. 1, lett. "c" (per l'unica azienda conferita dall'imprenditore individuale troverà applicazione il "capital gain qualificato" con esenzione parziale della plusvalenza), in caso di loro futura cessione;

- non costituirà materia imponible, a seguito dell'integrale successione, il passaggio in capo alla conferitaria del saldo delle voci in sospensione di imposta (es. per ammortamenti anticipati non contabilizzati e non ancora esauriti, ecc.);

- *Per entrambe le parti:*

Il legislatore fiscale ha estromesso detta operazione da quelle suscettibili di accertamento sull'elusività fiscale di cui all'art. 37 bis del D.P.R. 600/73, sia in merito alla continuità dei valori per la conferitaria, che al successivo realizzo della partecipazione da parte della conferente.

### 4 Scambi di Partecipazioni di controllo mediante conferimento (art. 177):

#### Soggetti:

- *Conferente*: imprese commerciali, anche non residenti nel territorio nazionale, sia individuali che societarie, di persone o di capitali.

- *Conferitaria*: società sia di persone che di capitali, anche non residenti.

**Oggetto:** conferimento di partecipazioni in "società terze", atte a far acquisire alla conferitaria (e non anche integrare) il controllo (e non il collegamento) in altra società mediante la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (solo il n. 1 del primo comma dell'art. 2359 c.c.).

**Regola generale:** il valore di realizzo da conferimento da attribuire alle partecipazioni ricevute e da iscrivere nelle scritture contabili della conferente, in sostituzione della partecipazione di controllo conferita, è da determinarsi in base alla corrispondente quota parte di Patrimonio Netto formatosi nel bilancio della conferitaria a seguito del conferimento.

**Trattamento del maggior valore iscritto in capo alla conferente:** trattandosi di "conferimento in permuta", l'aumento del Patrimonio Netto della conferitaria è dato dall'aumento del Capitale Sociale ed eventualmente dall'aumento delle Riserve di capitale per il sovrapprezzo, la cui sommatoria, a seguito dell'incidenza percentuale sul nuovo Patrimonio Netto venutosi a formare, può essere uguale o superiore al valore per il quale la partecipazione conferita era iscritta nella contabilità della conferente.

Nel silenzio della norma si ritiene che il plusvalore vada trattato con le normali regole del reddito d'impresa, per cui bisogna preventivamente rilevare come erano iscritte le partecipazioni conferite presso la conferente (se come beni la cui cessione dà origine a ricavi, oppure a plusvalenze esenti oppure non esenti).

Viene comunque confermata la disposizione antielusiva (conferimento di partecipazioni non esenti con assegnazione di partecipazioni aventi requisiti per l'esenzione) con applicazione dell'art. 9 (conferimenti a valore normale).